



## Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile

---

*Servizio Pianificazione Urbanistica*

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

#### OGGETTO:

Realizzazione nuova sede regionale Istituto Buddista italiano Soka Gakkai  
**Comune di BOLOGNA**

#### PROCEDIMENTO:

“Procedimento unico” di cui all'art.53, comma 1, lettera a), della L.R. 24/2017, finalizzato all'approvazione del progetto definitivo in variante al PUG vigente

Valutazioni previste ai sensi dell'art. 53 della LR n. 24/2017 e  
valutazione di sostenibilità dei piani (ValSAT), ai sensi dell'art. 19 della L.R.24/2017

Bologna, 28 marzo 2022

*Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna*

## **SOMMARIO**

1. QUADRO DI RIFERIMENTO .....	2
1.1. QUADRO NORMATIVO .....	2
1.2. CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE.....	2
1.2. CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE .....	3
2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA.....	4
2.1. RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI DI CONSUMO DI SUOLO E OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA DELLE NUOVE URBANIZZAZIONI .....	4
2.2. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE E COERENZA ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA DEGLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE.....	5
2.3. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE .....	5
3. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE .....	6
3.1. PREMESSA.....	6
3.2 GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE .....	6
3.3. CONCLUSIONI.....	7
4. ULTERIORI SEGNALAZIONI.....	7
5. ALLEGATI .....	8

## 1. QUADRO DI RIFERIMENTO

### 1.1. QUADRO NORMATIVO

La L.R. 24 /2017 sulla “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, in vigore dal 1° gennaio 2018, principalmente finalizzata al contenimento del consumo di suolo ed alla promozione del riuso e della rigenerazione urbana, definisce i nuovi strumenti urbanistici comunali, con contenuti innovativi rispetto ai previgenti, e indica i relativi procedimenti di approvazione. La suddetta normativa prevede inoltre all'art. 53 “Procedimento unico” una particolare procedura per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo di opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale non previste dal PUG ovvero in variante.

### 1.2. CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE

Il Comune di Bologna ha attivato il procedimento in oggetto con l'indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona.

L'intervento consiste nella realizzazione di un'opera privata di interesse pubblico, la nuova sede per l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, ente religioso e di culto riconosciuto con D.P.R. del 20 novembre 2000 nonché provvisto di intesa approvata dal Parlamento il 14 giugno 2016. L'intervento interessa l'area dismessa dell'ex vivaio Vannacci in via Zanardi 237, in località Noce del Comune di Bologna al margine esterno del territorio urbanizzato a nord dell'infrastruttura autostrada/tangenziale.

Il progetto prevede uno sviluppo suddiviso in due fasi attuative denominate “Stralcio 1” e “Stralcio 2”. Lo “Stralcio 1” include la realizzazione degli spazi atti ad ospitare le attività principali della sede, mentre lo “Stralcio 2” integrerà successivamente l'offerta con l'inserimento di funzioni di supporto, al momento secondarie, quali uffici, biblioteca, sale riunioni. Il Comune dichiara che “Data la funzione di complementarietà dello “Stralcio 2”, ad oggi non ancora puntualmente definita, il progetto che si propone prevede una sua semplice connotazione localizzativa e di consistenza volumetrica (cfr tavola di progetto: C1\_Planimetria generale SDP.pdf).”

L'intervento è caratterizzato dai seguenti parametri urbanistici, indicati nella relazione di variante urbanistica e nelle successive integrazioni:

<i>Parametro</i>	<i>Stralcio 1</i>	<i>Stralcio 2</i>
Volume totale (VT)	8.171,21 mc rispetto a un VT esistente pari a 5.030,85 mc	ulteriori 4.000 mc
Superficie utile (SU)	1.367,87 mq	930 mq (da confermare nell'ambito del successivo titolo abilitativo)
Superficie accessoria (SA)	18,94 mq	20 mq
Superficie territoriale (ST)	58.303 mq, comprendenti la fascia boscata	
Superficie permeabile	47.475 mq, comprendenti la fascia boscata	
Destinazioni d'uso	D4 – servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi	

Rispetto alle dotazioni, la destinazione d'uso di progetto è esclusa nelle norme di PUG, all'azione 2.2a, dalla realizzazione di parcheggi pubblici per l'urbanizzazione - PU e di verde pubblico - V. Rispetto alla quota di parcheggi pertinenziali (PE), in considerazione del tipo

d'intervento è richiesta la quota di 1 mq/10 mc di volume di progetto, per un minimo complessivo di 1.219 mq, a fronte di una previsione di progetto di 3.376 mq, costituiti da 105 posti auto e 5 posti riservati a pullman.

Il progetto si sviluppa nella porzione del lotto che il Comune afferma "si potrebbe definire antropizzata, ovvero quella ove già si colloca l'edificio esistente". In tal modo l'Amministrazione comunale intende perseguire l'allontanamento del nuovo insediamento dall'asse autostradale e preservare la fascia boscata che si è generata negli anni a causa dell'abbandono degli impianti arborei del vivaio.

L'intervento non determina consumo di suolo ai sensi dell'art. 6 comma 5, lettera a), della L.R. n. 24/2017.

## **1.2. CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE**

Il **PUG** di Bologna, approvato con delibera del Consiglio comunale PG 342648/2021 ed entrato in vigore il 29 settembre 2021, identifica l'area sulla quale si propone l'insediamento del nuovo Istituto Buddista come "territorio rurale di pianura", al margine del territorio urbanizzato.

L'Istituto Buddista Soka Gakkai, che sarà classificato in base al PUG come dotazione territoriale, è coerente con l'azione del piano urbanistico 2.2a "Favorire la riqualificazione e la realizzazione delle dotazioni territoriali", che promuove un efficace adeguamento dell'offerta di servizi nel tempo sulla base di progetti che rispettino le prestazioni richieste, nonché rispetto agli obiettivi qualitativi indicati all'interno della strategia 2.3 in particolare nelle azioni 2.3a "Rendere la città universalmente accessibile" e 2.3b "Realizzare spazi aperti ed edifici pubblici di alta qualità architettonica e ambientale".

Il Comune evidenzia allo stesso tempo che l'azione 2.2a già citata "in riferimento all'insediamento di nuove attrezzature e spazi collettivi [...] ne consente l'ampliamento e la nuova realizzazione fino a 7.000 mc in territorio urbanizzato, ammettendo l'ampliamento nel territorio rurale solo se direttamente contiguo ad essa (azione 1.1d), pertanto la trasformazione non è conforme a quanto stabilito dalle norme". Inoltre l'intervento non appare nella Strategia locale "Bertalia Noce" ma il Comune evidenzia che "potrà contribuire a incrementare l'offerta di dotazioni ove nella zona della "Noce", assieme a "Bertalia e Pescarola", domina fortemente la componente residenziale e potrà costituire una nuova centralità in diretta connessione con il giardino "Primo Zecchi".

Inoltre l'area, esterna al territorio urbanizzato, è compresa all'interno della tavola dei vincoli nel perimetro afferente alle "Limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato", tutela individuata dal Comune di Bologna che comprende gli elementi territoriali esterni al territorio urbanizzato in cui gli interventi sono soggetti a limitazioni al fine di tutelare l'integrità fisica delle aree e degli elementi della rete ecologica e di quelli di valore storico. In queste zone valgono le prescrizioni di cui all'art. 47 delle norme del PTM a seconda degli elementi presenti. In questo caso si tratta di una porzione dei varchi da salvaguardare e da deframmentare per consentire la connettività ecologica tra le aree agricole, entro cui non sono ammesse nuove urbanizzazioni.

Il procedimento di cui all'art. 53 della L.R. n. 24/2017 è stato quindi attivato dal Comune "al fine di integrare e variare le previsioni del Piano urbanistico generale attraverso gli strumenti di pianificazione (e attuativi) del Piano stesso, indicati dal punto 0.2d della Disciplina [del PUG n.d.r.], ovvero mediante procedimento unico."

In particolare il Comune ha puntualizzato i perimetri oggetto di modifica e la cartografia di riferimento che verrà aggiornata in diverse fasi con l'approvazione della variante urbanistica, con l'approvazione del progetto e con la realizzazione dei lavori:

- Limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato (Elaborato: Tavola dei vincoli - Tutele - PTM - Ecosistemi naturali e limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato - scala 1:5.000);
- Perimetro del territorio urbanizzato (Elaborato: Schede dei vincoli - Altre Perimetrazioni (scala 1:85.000);

- Territorio rurale della pianura (Elaborato grafico del catalogo cartografico allegato alla Disciplina del PUG - scala 1:120.000);
- Attrezzatura (scheda 15 - Servizi di prossimità di Profili e conoscenze - scala 1:120.000)

## 2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

Fermo restando le segnalazioni esposte successivamente circa l'acquisizione delle valutazioni di Regione Emilia-Romagna sulla variante al PUG, si esprimono di seguito, in relazione alle competenze della Città metropolitana, alcune valutazioni puntuali, in ordine ai profili di cui all'art. 46, comma 4, della LR 24/2017:

1. rispetto dei limiti massimi di consumo di suolo, stabiliti ai sensi dell'articolo 6, e osservanza della disciplina delle nuove urbanizzazioni di cui all'articolo 35;
2. conformità della variante alla normativa vigente e coerenza della stessa alle previsioni di competenza degli altri strumenti di pianificazione;
3. sostenibilità ambientale e territoriale della variante.

### 2.1. RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI DI CONSUMO DI SUOLO E OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA DELLE NUOVE URBANIZZAZIONI

Prendendo atto che l'insediamento della nuova sede regionale dell'Istituto Buddista Soka Gakkai, ente religioso e di culto riconosciuto con D.P.R. del 20 novembre 2000, comporta la realizzazione di un'opera qualificata dalla legislazione vigente di interesse pubblico, si conferma che l'area interessata dalla variante in oggetto non è computata ai fini del calcolo del limite massimo di consumo di suolo ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. n. 24/2017.

Il Comune di Bologna segnala la non conformità dell'intervento proposto alla normativa di PUG in relazione alle nuove urbanizzazioni, in particolare viene evidenziata la mancata possibilità di insediare una nuova dotazione al margine esterno del perimetro del territorio urbanizzato, facendo riferimento alle azioni 1.1d e 2.2a della Disciplina di Piano. L'azione 2.2a "Favorire la riqualificazione e la realizzazione delle dotazioni territoriali", che ha come campo di applicazione il territorio comunale, indica che *"si può procedere attraverso ampliamenti delle attrezzature all'interno del lotto di pertinenza oppure su aree contigue eventualmente acquisite, anche se collocate fuori del perimetro del Territorio urbanizzato. Sono sempre consentiti interventi di qualificazione edilizia e di nuova realizzazione o di ampliamento di attrezzature pubbliche, fino ad un massimo di 7.000 mc. Se la nuova realizzazione o l'ampliamento supera la soglia di 7.000 mc, si interviene attraverso un procedimento unico, come individuato dall'art. 53 della LR 24/2017"*. Allo stesso tempo l'azione 1.1d ammette *"interventi che coinvolgono aree al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato e direttamente contigue per i seguenti casi: - ampliamento delle dotazioni territoriali per i casi definite dall'Azione 2.2a"*.

Pertanto il Comune ritiene che l'insediamento di una nuova dotazione, non in ampliamento di una esistente, non sia conforme. A questo proposito il Comune non propone però un'esplicita modifica normativa, mentre ha inteso ricorrere al procedimento unico di cui all'art. 53 della LR 24/2017 al fine di "integrare e variare le previsioni del Piano". Pertanto si evidenzia la necessità di rendere palese la variante normativa puntuale all'interno del PUG, per rendere coerente lo strumento urbanistico con l'intervento proposto, attraverso la predisposizione di una specifica scheda contenente la localizzazione della nuova dotazione territoriale al margine esterno del perimetro del territorio urbanizzato, con i relativi parametri urbanistici indicati in relazione.

## **2.2. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE E COERENZA ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA DEGLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE**

Pur risultando i contenuti della proposta coerenti in via generale con il Piano Territoriale Metropolitano (PTM), si esprimono le seguenti valutazioni in merito.

Come descritto nell'analisi dei vincoli effettuata dal Comune, l'area di intervento, ricadente all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, è interessata dalle "Limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato" così individuate nel PUG di Bologna. Tale perimetrazione sull'area di progetto deriva dalla presenza dei varchi di cui all'articolo 47 del PTM. Si prende atto a tal proposito della dichiarazione del Comune secondo cui "il PUG, nell'ambito delle proprie competenze, non ha eseguito la puntuale ricognizione e identificazione delle aree e degli elementi rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo e la correlativa definizione delle specifiche disposizioni inerenti alla disciplina degli ecosistemi naturali e agricoli assunti dal PTM e non ha individuato le condizioni preclusive ai nuovi insediamenti, facoltà indicata all'art. 47, comma 3, ma ha provveduto meramente a recepire la disciplina del piano infraregionale".

Il Comune propone quindi una puntuale identificazione del varco, in coerenza con quanto previsto dalla normativa del PTM, nonché una modifica dei perimetri del territorio urbanizzato, del territorio rurale e della nuova attrezzatura, fornendo due possibili soluzioni: nella prima si propone di estendere il territorio urbanizzato e l'attrezzatura a tutta l'area di intervento, comprendendo la fascia boscata non oggetto di interventi antropici e sovrapponendo la stessa alle limitazioni derivanti dai varchi, escludendo dunque l'intera area dalla classificazione di territorio rurale; mentre nella seconda la perimetrazione del territorio urbanizzato e dell'attrezzatura si limita alle aree maggiormente antropizzate sia dal preesistente vivaio che nell'ipotesi progettuale, non sovrapponendole quindi al varco di discontinuità, che si troverebbe interamente in territorio rurale.

Alla luce di quanto dichiarato dal Comune, si ritiene opportuno propendere per la seconda proposta di revisione dei perimetri del PUG. Infatti l'inclusione delle sole aree interessate nel progetto dall'effettiva trasformazione per l'insediamento della nuova dotazione territoriale nel territorio urbanizzato appare coerente con la puntuale ricognizione e identificazione dei varchi, anche sulla base dell'effettivo stato di fatto dei luoghi attuale connesso alla diffusa impermeabilizzazione di tale porzione di area, evitando inoltre la sovrapposizione delle "Limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato" al territorio urbanizzato stesso che farebbe perdere l'efficacia di tale tutela. Non si ritiene condivisibile quindi, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L.R. 24/2017, includere all'interno del perimetro del territorio urbanizzato l'area sulla quale insiste un bosco su terreno completamente permeabile non oggetto di intervento di trasformazione finalizzato all'edificazione dei fabbricati e alle relative urbanizzazioni, le cui caratteristiche e funzioni ecologiche appaiono pienamente coerenti con la definizione dei varchi presente nel PTM. Si chiede quindi di modificare la cartografia in tale direzione.

Stante la necessità di procedere alla nuova perimetrazione del territorio urbanizzato soltanto sull'area di effettivo intervento urbanistico, escludendo la fascia boscata, e considerando che l'area ricade all'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura - Aree di ricarica tipo B", si chiede di integrare gli elaborati di variante e il progetto verificando il rispetto dell'art. 5.3 del PTCP, allegato A al PTM, riguardo alla permeabilità minima richiesta pari al 35% della Superficie territoriale effettivamente oggetto dell'intervento urbanistico.

## **2.3. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE**

Ferma restando l'espressione del parere sulla ValSAT, formulata nel capitolo successivo con riferimento a tutti gli aspetti determinati dalle norme settoriali, si evidenziano alcune valutazioni puntuali in merito a temi specifici legati alla sostenibilità ambientale e territoriale della variante in oggetto.

Con riguardo al cambio di destinazione d'uso dei suoli e all'incremento di volumetria conseguenti alla variante si precisa che non è necessario il rispetto di norme relative agli interventi di ristrutturazione urbanistica interni al territorio urbanizzato come invece ritenuto da ARPAE AACM in relazione alla natura del procedimento in oggetto e all'ubicazione dell'intervento e si forniscono alcune indicazioni per favorire una migliore accessibilità all'ambito.

Il progetto mantiene l'accessibilità carrabile in corrispondenza dell'attuale ingresso in via Zanardi n.327, mentre per la mobilità ciclo-pedonale è prevista l'apertura di un nuovo ingresso a nord verso l'area residenziale, anche per i collegamenti con il trasporto pubblico. L'incremento di affluenza previsto rispetto alla funzione preesistente del vivaio comporta inoltre la previsione di 3.376 mq di parcheggi pertinenziali, quota nettamente maggiore di quella richiesta dalle norme di PUG, oltre all'indicazione di ulteriori 55 posti auto su erba per fruizione occasionale durante eventi a massima affluenza.

Come richiesto da ARPAE Distretto Urbano-Montagna e ARPAE AACM, tenuto conto inoltre del parere dell'U.O. Trasformazioni Urbane e Ciclabilità del Comune di Bologna che prescrive un progetto specifico per la riorganizzazione della viabilità di accesso, si chiede di integrare il progetto privilegiando soluzioni per l'accessibilità maggiormente legate alla mobilità sostenibile, proponendo, ai fini della conclusione del procedimento, un nuovo assetto complessivo dei sistemi di accesso all'area che garantisca la ricucitura del percorso ciclo-pedonale previsto con la rete comunale, un'agile connessione con le fermate del trasporto pubblico, un'adeguata accessibilità carrabile e la tutela del suolo non interessato dall'impermeabilizzazione, eliminando in particolare la previsione dei 55 posti auto aggiuntivi su prato e ipotizzando localizzazioni alternative per l'accesso dei veicoli in caso di forte affluenza.

Si rileva inoltre, come riportato da ARPAE APAM e AACM, che è stata presentata la comunicazione di potenziale contaminazione ed eventuale minaccia di danno ambientale. AACM evidenzia che, in assenza del Piano di caratterizzazione dell'area, non è esprimibile una valutazione in merito. Si fa presente quindi che la valutazione circa la compatibilità delle destinazioni d'uso previste nella presente variante con le caratteristiche dei suoli e dunque l'approvazione del progetto nei termini proposti e valutati nell'ambito del presente procedimento unico, sono subordinate al positivo esito del procedimento in capo ad ARPAE, attivato ai sensi dell'art. 245 del D. lgs. 152/06, a condizione che non incida sui parametri urbanistici e i profili relativi alla variante urbanistica valutati nel presente documento.

### **3. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE**

#### **3.1. PREMessa**

La Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) dei piani comunali e delle relative varianti, previa acquisizione delle osservazioni presentate. Come indicato nella DGR 1795 del 31.10.2016, in attuazione della L. R. 13 del 2015, l'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) di ARPAE predispone una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana.

#### **3.2 GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE**

Sono pervenuti alla Città metropolitana di Bologna i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale: AUSL, ARPAE Distretto Urbano-Montagna, Hera e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Gli Enti hanno espresso parere favorevole alla Valsat in esame, pur condizionandolo ad alcune misure di sostenibilità ambientale, sintetizzate e riprese nell'allegata proposta di parere in merito alla valutazione ambientale rilasciata da AACM di ARPAE (in allegato), che pone attenzione su alcuni aspetti.

Si prende infine atto che durante il periodo di deposito, dal 31.08.2022 a 30.10.2022, non sono pervenute osservazioni.

### 3.3. CONCLUSIONI

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, **la Città metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT, condizionata** al recepimento delle valutazioni di cui al capitolo 2, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, tenendo conto delle considerazioni ambientali indicate nella “proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da AACM di ARPAE (allegato A).

Si ricorda che, ai sensi della succitata Direttiva Regionale D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 e dell’art. 53 comma 10 della LR n. 24/2017, l’Autorità procedente e l’Autorità competente sono tenuti a pubblicare gli esiti del procedimento di ValSAT.

### 4. ULTERIORI SEGNALAZIONI

Preso atto di quanto rappresentato dal Comune in riferimento al coinvolgimento di Regione Emilia Romagna ai fini dell’approvazione della variante al PUG vigente così come proposta nell’ambito del presente procedimento unico di cui all’art. 53 della legge regionale n. 24/2017, si segnala quanto segue, come peraltro già anticipato nella richiesta di integrazioni e chiarimenti inviata con P.G. n. 56107/2022.

Nell’ambito del procedimento unico di cui al predetto art. 53 della legge regionale n. 24/2017, oltre alla Città metropolitana, in qualità di autorità competente per la valutazione ambientale della variante urbanistica e in quanto territorialmente interessata dalla localizzazione dell’opera ai sensi del comma 4, lettere b) e d) della medesima disposizione normativa, sono infatti chiamate a partecipare alla relativa conferenza dei servizi, ai sensi dello lettera e) dello stesso comma 4, anche *“le altre amministrazioni chiamate dalla legge ad esprimere il proprio parere, nulla osta o altro atto di assenso, comunque denominato, per l’approvazione delle varianti proposte”*.

Fermo quindi restando che la variante in oggetto è coerente con il PTM vigente, in armonia con quanto previsto dagli artt. 43 e seguenti della legge regionale n. 24/2017 inerenti al procedimento di formazione e approvazione dei PUG e delle relative varianti, oltre che dal richiamato art. 53, comma 4, lett. e), nonché alla luce di quanto stabilito dall’art. 7, comma 2, dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 954/2018 (secondo cui *“il CUM e il CUAV si esprimono sui seguenti strumenti urbanistici, e relative varianti, dei Comuni facenti parte del proprio ambito di competenza territoriale: a) il Piano urbanistico generale (PUG) di cui all’articolo 31 della L.R. n. 24/2017”*), tenuto per l’appunto conto che Regione Emilia-Romagna è componente necessaria del detto CUM, secondo la scrivente Città metropolitana anche la medesima Regione dovrebbe esprimersi, nell’ambito dell’anzidetta conferenza dei servizi, ai fini dell’approvazione della variante al PUG così come proposta attraverso il procedimento unico sempre di cui all’art. 53 della legge regionale n. 24/2017.

Tanto posto, preme quindi precisare che le presenti valutazioni di Città metropolitana, così come esplicitate nel presente atto, sono da intendersi come riferibili esclusivamente all’espressione delle valutazioni spettanti alla medesima Città metropolitana in merito alla variante urbanistica in esame e, dunque, nei limiti delle relative attribuzioni e competenze normativamente date, rimettendo per l’effetto al Comune ogni conseguente apprezzamento, ai fini del corretto esito del percorso procedimentale, circa l’acquisizione o meno anche delle valutazioni di Regione Emilia-Romagna, in forza delle richiamate previsioni normative, segnatamente in ordine ai profili indicati all’art. 46, comma 4, della

legge regionale n. 24/2017.

## **5. ALLEGATI**

A. istruttoria in merito alla valutazione ambientale di ARPAE AACM

B. parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (art. 5, L.R. n. 19/2008).

Firmato:  
La Responsabile  
Servizio Pianificazione Urbanistica  
(Ing. Mariagrazia Ricci)

Firmato:  
Il Funzionario Tecnico  
(Ing. Francesco Selmi)